

COMUNE DI PERGOLA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

REGOLAMENTO

COMUNALE

PER LA GESTIONE DEI

RIFIUTI

INDICE

ARTICOLO 1	
Oggetto del Regolamento	5
ARTICOLO 2	
Classificazione dei Rifiuti	5
ARTICOLO 3	
Rifiuti Urbani	5
ARTICOLO 4	
Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani	6
ARTICOLO 5	
Rifiuti Speciali	7
ARTICOLO 6	
Rifiuti Pericolosi	8
ARTICOLO 7	
Forme di Gestione	8
ARTICOLO 8	
Modalità di conferimento nei contenitori dei Rifiuti urbani non ingombranti e Speciali Assimilati	8
ARTICOLO 9	
Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale	10
ARTICOLO 10	
Modalità e frequenza della raccolta	11
ARTICOLO 11	
Norme relative ai contenitori	12
ARTICOLO 12	
Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti urbani	13
ARTICOLO 13	
Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti	13
ARTICOLO 14	
Modalità di conferimento dei beni durevoli	14

ARTICOLO 15	
Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi	15
ARTICOLO 16	
Modalità di conferimento dei rifiuti organici	15
ARTICOLO 17	
Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili	15
ARTICOLO 18	
Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni	16
ARTICOLO 19	
Modalità di svolgimento della raccolta differenziata	17
ARTICOLO 20	
Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati	17
ARTICOLO 21	
Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani	18
ARTICOLO 22	
Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	18
ARTICOLO 23	
Cestini portarifiuti	18
ARTICOLO 24	
Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti	19
ARTICOLO 25	
Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti	19
ARTICOLO 26	
Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti	19
ARTICOLO 27	
Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	20
ARTICOLO 28	
Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	20

ARTICOLO 29	
Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	20
ARTICOLO 30	
Attività di volantinaggio	21
ARTICOLO 31	
Attività di carico e scarico di merci e materiali	21
ARTICOLO 32	
Centri di raccolta	21
ARTICOLO 33	
Carogne di animali	22
ARTICOLO 34	
Conduttori di animali	22
ARTICOLO 35	
Cave e cantieri	22
ARTICOLO 36	
Veicoli a motore, rimorchi e simili	22
ARTICOLO 37	
Rifiuti inerti	23
ARTICOLO 38	
Sanzioni	23
ARTICOLO 39	
Disposizione finale	23

ALLEGATO “A” – Relazione sintetica del servizio

ALLEGATO “B” – Planimetrie Tav. 1 e Tav. 2

ALLEGATO “C” – Sanzioni

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento concorre a disciplinare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, e nelle more di quanto sarà stabilito dai piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 la gestione dei rifiuti urbani, ed in particolare su quanto espressamente previsto dall'art. 198, comma 2, dello stesso decreto.

Articolo 2

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:

- RIFIUTI URBANI;
- RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI;
- RIFIUTI SPECIALI;
- RIFIUTI PERICOLOSI.

Articolo 3

RIFIUTI URBANI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

Sono inoltre compresi:

- i materiali, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione o adibiti a usi diversi, derivanti da piccoli lavori di manutenzione demolizione e ricostruzione, effettuati direttamente dall'utente in ambito domestico e conferiti dallo stesso presso le strutture predisposte per la raccolta differenziata;
- i pneumatici usati o fuori uso provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e conferiti direttamente dall'utente domestico presso le strutture predisposte per la raccolta differenziata;
- i rifiuti anche ingombranti, senza limite quantitativo, derivanti da attività di sgombero locali effettuata da cooperative sociali di cui all'Art. 1, Comma 1, lettera B) della Legge 8 Novembre 1991, n. 381.

- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs 152/06 e s.m.i;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Articolo 4

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che fisserà i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, sono assimilati agli urbani, e pertanto vengono gestiti in conformità all'art. 198, comma 1 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i:

a) i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all'art. 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/06 che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o comunque siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo, quando la produzione non supera, per ogni singola utenza, i limiti quantitativi massimi indicati nella Tabella 4a del DPR 27 Aprile 1999, n. 158.- (*Intervalli di produzione Kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche – Kd Coefficiente di produzione, colonna CENTRO*).

- imballaggi primari e secondari in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno, (esclusi trucioli e segatura);
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e manufatti in gomma, (esclusi i pneumatici dei veicoli in genere);
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- imbottiture costituite da espansi plastici;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

- materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili);
- manufatti in ferro;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.);
- rifiuti organici;

purchè il loro smaltimento o recupero non dia luogo ad emissione, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento o recupero di rifiuti urbani.

2. Le sopraindicate soglie di produttività sono inoltre rapportate alla produzione giornaliera in considerazione del carattere continuativo del servizio di raccolta, smaltimento o recupero, per cui non potranno essere assimilati ai rifiuti urbani ingenti quantitativi di rifiuti conferiti con minore frequenza.

3. Sono inoltre assimilati agli urbani, con le stesse limitazioni quantitative di cui ai commi 1 e 2, gli imballaggi secondari in materiale cellulosico, plastico e legnoso (codice CER 15 01 01 - 15 01 02 – 15 01 03). Detti imballaggi possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, secondo le modalità stabilite dal Gestore del Servizio.

4. Con apposita Ordinanza sindacale potranno essere assimilati agli urbani altre tipologie di imballaggi secondari da sottoporre a raccolta differenziata, qualora attivata, secondo le modalità stabilite dal gestore e regolata sotto il profilo economico dal Contratto di Servizio.

Articolo 5

RIFIUTI SPECIALI

1. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.lgs 152/2006;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi e polveri;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

2. Il produttore o detentore di rifiuti speciali di cui al comma precedente assolve ai propri obblighi con le priorità indicate nell'Art. 188, del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Articolo 6

RIFIUTI PERICOLOSI

1. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs 152/2006 e indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato "D" della medesima Parte quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Articolo 7

FORME DI GESTIONE

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per gestione si intende il complesso delle seguenti operazioni:

- raccolta;
- trasporto;
- recupero;
- smaltimento

nonché il controllo di dette attività;

2. Sino all'inizio delle attività del soggetto individuato ai sensi dell'art. 202 del D. Lgs 152 /06 e s.m.i., la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 204 del D.Lgs 152 /06 e s. m. i.

Articolo 8

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI

1. Nelle zone servite con contenitori stradali (cassonetti) i rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali assimilati, ad eccezione di quelli definiti all'art. 3 comma 2 lettera f) del presente Regolamento, e fermo restando gli obblighi relativi alle raccolte differenziate istituite, devono essere conferiti a cura del

produttore, racchiusi in appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso.

2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti con le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, a cui dovrà essere data adeguata pubblicità.

3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:

- i rifiuti urbani ingombranti;
- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti speciali non assimilati;
- sostanze allo stato liquido;
- materiali in fase di combustione;
- materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli, ecc.).

4. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino. È vietato sbloccare i freni di stazionamento, spostare, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore del Servizio.

5. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.

6. E' vietato il rovistamento e la cernita dei rifiuti.

7. Nelle zone servite dal servizio di raccolta domiciliare, i rifiuti devono essere conferiti negli orari, nei giorni, e con le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, che dovrà dare adeguata pubblicità.

I rifiuti devono essere conferiti adeguatamente confezionati, utilizzando idonei contenitori, per evitare qualsiasi tipo di dispersione o cattivo odore, e secondo le indicazioni specifiche stabilite dal Gestore del Servizio.

8. È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.

Articolo 9

AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il servizio di raccolta è garantito nel capoluogo, nelle frazioni, e nei nuclei abitati di tutto il territorio comunale.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio tutti gli edifici di cui al comma 1 il cui ingresso è posto entro la distanza di metri 300 dal punto di conferimento più vicino (cassonetto, bidone, trespolo, ecc) predisposto dal gestore, compresi quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata, il cui sbocco di questa sull'area pubblica non ecceda le distanze di cui sopra.
Ove è istituita la raccolta domiciliare, si intendono coperti dal servizio pubblico tutti gli edifici di cui al comma 1 il cui ingresso nella proprietà privata è posto entro 300 metri dalle vie soggette a tale tipo di raccolta/passaggio.
3. Il Regolamento per la gestione della tariffazione del servizio di gestione dei rifiuti dovrà prevedere agevolazioni tariffarie per le utenze situate oltre le distanze di cui al precedente comma 2.
4. Successivamente all'approvazione del presente regolamento eventuali estensioni del servizio di raccolta o le distanze massime di cui ai punti precedenti potranno essere disposte con apposita ordinanza sindacale, sentito il Gestore del Servizio.
5. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio, così come definita nei commi precedenti, sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.
6. È ammessa e sostenuta la pratica del compostaggio domestico e lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica umida dei rifiuti.
7. È vietato incendiare i rifiuti all'aperto.
8. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e non, nei centri di raccolta differenziata fissi o mobili o secondo altre modalità di raccolta definite dal Gestore del Servizio.
9. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti urbani pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.
10. E' in ogni caso vietato abbandonare o depositare qualsiasi tipo di rifiuto a lato dei contenitori per la raccolta o nei luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico.
11. È inoltre vietato introdurre, nelle caditoie destinate alla raccolta delle acque meteoriche, qualsiasi rifiuto o sostanza.

Articolo 10

MODALITÀ E FREQUENZA DELLA RACCOLTA

1. Le frequenze di servizio minime garantite saranno le seguenti:

Vedi

-“allegato A” – Relazione sintetica del servizio

-“allegato B” – Planimetrie Tav.1 e Tav.2

Le sopraindicate frequenze minime garantite potranno essere aumentate in accordo con il Gestore del Servizio. Le modalità di raccolta sono definite dal Gestore del Servizio in accordo con il Comune e specificate nelle schede tecnico/economiche allegate al contratto di servizio o nel piano finanziario.

2. Le capacità minime dei contenitori assicurate all'utenza sono congrue alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire, ed alle frequenze operative.

3. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal Gestore del Servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale. Gli orari di effettuazione del servizio possono essere antimeridiani, pomeridiani o notturni, con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento o al trattamento/recupero.

4. Il Gestore del Servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, può disporre che la raccolta dei rifiuti venga effettuata con il metodo “porta a porta” (raccolta a livello domiciliare di una o più tipologie di rifiuto secondo calendari prefissati) per l'intero territorio Comunale, per alcuni comprensori di raccolta o per singoli edifici. Detta raccolta può essere effettuata mediante sacchi a perdere e/o contenitori rigidi mono o pluriutenza. Le norme relative alla raccolta nelle zone servite con siffatto sistema sono stabilite dal Gestore del Servizio, in accordo con il Comune. E' vietata e punita l'esposizione dei rifiuti al di fuori degli orari e dei giorni stabiliti.

5. Solo ed esclusivamente nei casi in cui l'organo di controllo e vigilanza igienico sanitaria, prescriva l'impossibilità di mantenere all'interno dell'attività commerciale, il deposito di rifiuti comunque differenziati, previa specifica richiesta scritta al Comune, lo stesso può essere autorizzato sul suolo

pubblico e solo nelle immediate vicinanze dell'utenza; la custodia e la responsabilità, riguardo alla gestione dei contenitori, rimane in capo al richiedente. L'eventuale autorizzazione, resta comunque subordinata al pagamento dell'occupazione di area pubblica, per la superficie totale interessata dai contenitori.

6. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal Gestore del Servizio, previo accordo con l'Amministrazione Comunale in occasione di festività infrasettimanali, doppie e triple predisponendo e garantendo i servizi minimi indispensabili. Sarà cura del Gestore del Servizio avvisare le utenze.

Articolo 11

NORME RELATIVE AI CONTENITORI

1. I contenitori stradali (cassonetti) per la raccolta dei rifiuti, di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del Gestore del Servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale.

2. Il Gestore del Servizio ha facoltà di collocare i contenitori, comunque di sua proprietà o ad esso in uso, all'interno delle aree private esclusivamente nei seguenti casi:

- nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile, antieconomica o pericolosa per la circolazione stradale la collocazione di contenitori in area pubblica;
- nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in area pubblica.

3. Per quanto riguarda il C.d.S., i contenitori devono essere collocati, in genere, fuori dalla carreggiata in modo, comunque, da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione; ove il contenitore venga collocato ai margini della carreggiata, l'area di ubicazione dello stesso deve essere delimitata con apposita segnaletica orizzontale. Inoltre vanno, ove possibile, rispettati i seguenti divieti di collocazione:

- entro una distanza di metri cinque dagli incroci;
- entro la distanza di visibilità (circa metri 2) tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici o privati;
- nelle aree di ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi riservati a portatori di handicap e alle fermate dei mezzi pubblici di trasporto.

4. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

5. I contenitori devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni, o ad altri trattamenti, al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

6. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.
7. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.
8. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma sempre che le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali di ristoro e similari quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, ecc. e dagli ingressi delle farmacie.
9. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previsti e realizzati gli spazi e/o la segnaletica di stazionamento per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standard proposti dal Gestore del Servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti, alla destinazione degli insediamenti da servire ed alle modalità di esecuzione del servizio. A cura dei progettisti delle opere di cui sopra dovrà essere acquisito il preventivo parere del Gestore del Servizio, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

Articolo 12

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Gestore del Servizio provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento.
2. Le pesate vengono effettuate sulla pesa individuata dal Gestore del Servizio da ogni automezzo.

Gli attestati di pesatura devono essere conservati dal Gestore del Servizio per almeno un anno e posti a disposizione del Comune dietro specifica richiesta;

Articolo 13

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. I rifiuti urbani ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sul suolo pubblico.
2. Il conferimento e la asportazione dei rifiuti ingombranti devono avvenire mediante consegna diretta da parte dell'utente negli appositi centri di raccolta differenziata, qualora istituiti.

3. Previa attivazione del servizio da parte del Comune e su richiesta dell'interessato, il Gestore del Servizio provvede alla raccolta di tali rifiuti al domicilio dell'utente tramite apposito servizio personalizzato. Detto servizio è disciplinato da apposito regolamento interno del Gestore del Servizio (reperibile presso il Gestore stesso) e, sulla base dello stesso, può essere soggetto al pagamento eventuale di tariffe aggiuntive stabilite e riscosse dallo stesso Gestore del Servizio.

Articolo 14

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

1. I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche originati dai nuclei domestici o analoghi, per natura e per quantità, costituiti da:

Grandi elettrodomestici;

Piccoli elettrodomestici;

Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;

Apparecchiature di consumo;

Apparecchiature di illuminazione;

Strumenti elettrici ed elettronici;

Giocattoli ed apparecchiature per lo sport e il tempo libero;

Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati);

Strumenti di monitoraggio e controllo;

Distributori automatici.

così come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 151/2005., devono essere gestiti dai detentori finali con le seguenti modalità alternative tra loro:

- consegna gratuita dell'apparecchiatura usata ad un distributore, in ragione di uno contro uno, contestualmente all'acquisto di un'apparecchiatura nuova di tipologia equivalente;
- conferimento diretto al centro di raccolta dei RAEE individuato dal Comune;
- conferimento al Gestore del Servizio con le medesime modalità di cui al precedente art.14 se trattasi di rifiuti voluminosi;

2. I distributori, provvederanno allo smaltimento dei RAEE ritirati con le modalità di cui al comma precedente mediante conferimento gratuito al centro di raccolta individuato dal Comune, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D.lgs. 151/2005.

Articolo 15

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. I rifiuti urbani indicati come pericolosi dal Catalogo Europeo dei rifiuti (Capitolo CER 20.00.00) devono essere conferiti solamente in raccolta differenziata in apposite postazioni o punti di raccolta indicate dal Comune o nei Centri di Raccolta Differenziata, qualora attivati.

Articolo 16

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 205, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve essere attivata la raccolta differenziata della frazione organica umida dei rifiuti solidi urbani a partire da quelli che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici umidi.

2. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata delle frazioni di cui al precedente comma 1 vengono definiti dal Gestore del Servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale.

3. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati.

I contenitori utilizzati per la raccolta dovranno essere tali da non permettere il rovistamento da parte degli animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi non dovranno inoltre permettere lo scolo di liquami.

Articolo 17

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURA, SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI

1. I residui di potature e sfalcio di giardini, orti, parchi ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilati, devono essere smaltiti nei seguenti termini:

- mediante conferimento nei cassonetti specifici, quando si tratti di quantitativi limitati, compatibili con la capienza del cassonetto e di pezzatura adeguata;
- con le modalità previste per la raccolta di rifiuti ingombranti (articolo 14), quando si tratti di quantitativi ingenti, ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole avendo cura di impedirne la dispersione;

2. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata di tale componente organica vengono definiti dal Gestore del Servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 18

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell' articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici delle casse.
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti costituiti da assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura e avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
7. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
8. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui al comma precedente.

Articolo 19

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il Gestore del Servizio, definisce determinate categorie di rifiuti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento vengono determinate dal Gestore del Servizio, tenuto presente quanto previsto dall'articolo 238, comma 7, del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Gestore del Servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione- Vedi allegati "A-B".
3. La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti, Ditte private, Cooperative sociali, O.N.L.U.S. .
4. Nel caso in cui sia istituita la raccolta differenziata di una specifica tipologia di rifiuto è obbligatorio avvalersi del servizio o delle strutture predisposte per tale raccolta, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta RSU o con qualsiasi altra modalità non finalizzata a tale raccolta differenziata. È vietato immettere, nei contenitori destinati alla raccolta differenziata di una specifica categoria di rifiuti, materiali diversi da quelli indicati e previsti.
5. Il Gestore del Servizio può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi della gestione, e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a smaltimento.

Articolo 20

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.
2. Il Gestore del Servizio allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani; tali modalità sono definite dal Gestore del Servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 21

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. Il trasporto dei rifiuti solidi urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento o recupero, deve avvenire tramite mezzi idonei a garantire la protezione dei rifiuti trasportati da fenomeni di dispersione o altro, dovuti agli agenti atmosferici;
2. Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
3. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) concesse dal Sindaco con apposita ordinanza, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio; (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

Articolo 22

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del Gestore del Servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 23

CESTINI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune, ovvero il Gestore del Servizio, o per le aree verdi il soggetto individuato dal Comune, provvedono, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel contratto di servizio, ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune o dal Gestore del Servizio.

Articolo 24

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI

Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

Articolo 25

PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, è obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area, nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e alla pulizia dei marciapiedi o delle aree attigue agli stessi con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

Articolo 26

PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal Gestore del Servizio.

2. La raccolta deve avvenire nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio. Il personale addetto all'accertamento delle violazioni del presente regolamento può effettuare verifiche in ogni momento. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro trenta minuti dall'orario di chiusura.

3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il Gestore del Servizio le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Articolo 27

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani ;
3. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Articolo 28

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento al Gestore del Servizio, previa stipula di apposita convenzione. Se necessario sarà cura del Gestore del Servizio istituire un apposito punto di raccolta temporaneo o se possibile potenziarne uno già esistente.

Articolo 29

PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Gestore del Servizio, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.

3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Gestore del Servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione. In questo caso i rapporti economici sono regolati dal Contratto di Servizio;

Articolo 30

ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio, salva diversa previsione di legge.
2. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'autore della violazione in solido con il responsabile del volantinaggio e l'intestatario del messaggio.

Articolo 31

ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

Articolo 32

CENTRI DI RACCOLTA

1. Allo scopo di favorire la raccolta differenziata dei rifiuti, anche con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati, associazioni di volontariato, ecc., possono essere istituiti appositi centri di raccolta fissi o mobili, così come definiti all'art. 183, primo comma lettera mm), del D.lgs 152/2006, nei quali possono essere conferiti dai detentori i rifiuti urbani o assimilati in forma differenziata.

Articolo 33

CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico, essendo escluse dalla normativa sui rifiuti ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., devono essere asportate e smaltite secondo le specifiche disposizioni di legge.

Articolo 34

CONDUTTORI DI ANIMALI

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani o nei cestini portarifiuti.

Articolo 35

CANTIERI EDILI

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, o la gestione del cantiere in genere, provochi lordura o imbrattamento.

Articolo 36

VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.
2. I centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti necessari.

Articolo 37

RIFIUTI INERTI

1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni, qualora non avviati a recupero, deve avvenire presso idonee discariche;
2. Gli stessi non possono pertanto essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei RSU.

Articolo 38

SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81 e s.m.i., nell'ambito dei limiti minimo e massimo specificati nell'Allegato "C".
2. Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui al comma 1 dell'art. 255 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del presente Regolamento provvedono, oltre al Corpo di Polizia Municipale, agenti e funzionari incaricati dal Sindaco, anche appartenenti al soggetto Gestore del Servizio.
3. I soggetti di cui al comma precedente possono identificare, anche attraverso la richiesta di documenti, coloro i quali pongano in essere i comportamenti costituenti violazione della legge e del Regolamento, nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.

Articolo 39

DISPOSIZIONE FINALE

1. Si intende abrogato il precedente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti e le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui norme di Legge successive alla data di approvazione del presente Regolamento siano in contrasto o dovessero modificare le norme ivi contenute, si farà riferimento ai relativi aggiornamenti e modifiche in esse contenute.